

ALPIQ



Alpiq Produzione Italia
Management S.r.l.

Modello Organizzativo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

Documento Master

versione aggiornata al 3 giugno 2009

Sommario

Definizioni	4
1. Premessa: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	7
2. Il Modello Organizzativo di AlpiqProduzione Italia	8
3. Criteri e attività che hanno portato alla realizzazione del Modello ..	9
4. Aree ed Attività aziendali sensibili	12
5. Struttura del Modello.....	13
6. Codice etico e regole di comportamento e di condotta.....	14
7. Il Manuale dei Protocolli	15
8. L'organo di controllo interno	15
8.1 Caratteristiche dell'OdV	15
8.2 Funzioni dell'OdV	17
8.3 Poteri e facoltà dell'OdV.....	18
8.4 Reporting dell'OdV	20
9. Sanzioni	20
10. Adeguamento ed aggiornamento del Modello.	21
11. Analisi delle fattispecie di reato e dei profili di rischio connessi all'attività di AlpiqProduzione Italia.....	23
11.1.1 Reati in tema di erogazioni pubbliche.....	23
11.2.1 Reati di truffa e frode	25
11.3.1 Reati di corruzione e concussione	27
11.4.1 Reati societari	31
11.5.1 Altri Reati	37

Definizioni

Acquirente Unico:

è l'Acquirente Unico S.p.A. di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 79/99.

Alpiq Produzione Italia Management o APIMM o la Società:

Alpiq Produzione Italia Management S.r.l. con sede in 20100 Milano, Via Montalbino 3/5 Italia.

AlpiqAG:

Aar e Ticino SA di Elettricità, con sede a Olten, Bahnhofquai 12, Svizzera, società Capogruppo.

Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas:

è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas.

Decreto:

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Modello Organizzativo o Modello:

Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto.

Aree e Attività Sensibili:

Aree e Attività Sensibili al rischio della commissione dei reati della specie di quelli che il Modello Organizzativo si propone di prevenire, come rilevate in esito all'analisi dell'attività di mappatura svolta dalla Società e alla luce dei possibili deficit di prevenzione concretamente ricollegabili al contesto aziendale.

Mercato Elettrico:

E' il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Destinatari:

Soggetti a cui è rivolto il Modello Organizzativo, e più precisamente (i) i membri del Consiglio di Amministrazione, (ii) i membri del *Management*, (iii) i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello, (iv) i consulenti, mandatarî, gestori, partners, collaboratori in genere, (v) i membri del Collegio Sindacale della Società (rispettivamente, gli "Amministratori", i "Dirigenti", i "Dipendenti", i "Collaboratori", i "Sindaci" e, congiuntamente, i "Destinatari").

Gestore del Mercato Elettrico o GME:

E' la società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 cui è affidata l'organizzazione e la gestione economica del Mercato Elettrico, secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra produttori e che assicura,

inoltre, la gestione economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza.

Gestore dei Servizi Elettrici o GSE:

E' la società Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) S.p.A. di cui al DPCM 11 maggio 2004 con funzioni di gestione, promozione e incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia.

Gruppo Alpiq:

Le società costituite in Italia e controllate dalla capogruppo **Alpiq AG**

Organismo di Vigilanza e Controllo (OdV):

Organo previsto dall'articolo 6 del Decreto con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

Parte Speciale:

Quella parte del Documento Master nella quale sono elencati i reati rilevanti ai fini del Decreto, con riguardo all'attività della società

Personale:

Tutti i Dirigenti e Dipendenti della Società, i lavoratori interinali, gli *stagisti*, i collaboratori con contratto di collaborazione a progetto ed il personale dipendente del Gruppo Alpiq distaccato presso la Società.

Pubblica Amministrazione o PA:

Ai fini del Modello Organizzativo con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si intende quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento giuridico affida la cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con:

- le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come struttura organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione delle comunità Europee, del Parlamento europeo, della corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa (produzione di norme di diritto), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) (art. 357 cod. pen.);
- gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 cod.pen.).

Responsabile Area Sensibile:

Soggetto al quale è affidata la responsabilità di un'Area Sensibile in relazione a qualsiasi attività potenzialmente esposta al rischio di commissione di reati e, come tale, soggetta al controllo dell'OdV.

Terna:

è la società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., istituita con DPCM 11 maggio 2004 cui è stato conferito il ramo d'azienda del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. relativo alle attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'articolo 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/99, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/03.

1. Premessa: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Ai sensi di tale normativa una società può essere riconosciuta direttamente responsabile - e condannata ad una sanzione tra quelle previste dalla suddetta disciplina - se un soggetto che ha la rappresentanza o la gestione dell'ente, ovvero un soggetto sottoposto alla direzione di costui, abbia commesso determinati reati nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Presupposto oggettivo di una responsabilità *personale* della società è che sia stato commesso uno tra i reati tassativamente indicati nel Decreto. La responsabilità della società, peraltro, rimane autonoma rispetto alla responsabilità penale dell'autore del reato, nel senso che l'illecito della società non viene meno anche se chi ha commesso il reato non è punito per motivi diversi dalla inesistenza del reato stesso.

La commissione di un illecito penale, per fondare il riconoscimento della responsabilità della società da parte del giudice, deve rientrare nella sfera di appartenenza dell'ente in base a precisi nessi di collegamento:

- deve esserci un collegamento funzionale tra l'autore del reato e la società, la quale risponde degli illeciti commessi da persone che, di fatto o di diritto, hanno funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità autonoma, ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei suddetti soggetti apicali;
- deve esserci una relazione strumentale tra il reato e l'attività dell'ente, nel senso che il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società, la cui responsabilità è esclusa quando sia stato posto in essere nell'interesse esclusivo dell'autore o di terzi.

La società, pur in presenza di tali elementi, può andare esente da responsabilità qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto reato, modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto idonei a prevenire reati della specie di quello commesso,
- l'ente ha istituito un organismo con autonomi poteri di controllo al quale è affidata: i) la vigilanza sul funzionamento del modello, ii) il controllo sulla sua osservanza, iii) l'aggiornamento dello stesso,
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo,
- non c'è stata carenza di vigilanza da parte dell'organo di controllo.

Nell'ipotesi che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto, la responsabilità della società sarà riconosciuta quando sia dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dal fatto

che i soggetti in posizione apicale non hanno sufficientemente osservato gli obblighi di direzione e vigilanza.

In sintesi la responsabilità degli enti sussiste in quelle ipotesi in cui una società non possa dimostrare di essersi data una organizzazione d'impresa, colpevolmente negligente e non accorta, tale da trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura.

Pertanto, l'elaborazione e l'adozione da parte della società di un Modello Organizzativo risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati e, in caso in cui ciò avvenga, di evitare che tale azione possa essere ricondotta ad una *colpa di organizzazione*, ossia ad una sottostante volontà strutturale di avvantaggiarsi di comportamenti illeciti.

In tale prospettiva, il Modello di APIM si vuole caratterizzare per efficienza ed efficacia, garantendo che nessuno potrà, nell'ambito dell'attività aziendale, porre in essere uno dei reati indicati se non eludendo, volontariamente e fraudolentemente e con tutte le responsabilità del caso, anche verso la Società, i protocolli previsti. Affinché il Modello adottato dalla Società svolga la sua fondamentale funzione deve dimostrare una capacità, in concreto, di evitare reati della specie di quelli che si potrebbero verificare e che sono indicati dal legislatore nel Decreto. Tale capacità si esplica, in primo luogo, nella verifica del costante rispetto del Modello, e in secondo luogo nel cogliere ed evidenziare una pluralità di segnali, indici e anomalie che rappresentano i sintomi delle situazioni in grado di favorire la commissione dei reati stessi.

Tra i reati indicati dal Decreto e dalle successive integrazioni legislative, peraltro, solo alcuni possono riguardare concretamente l'attività della Società, pertanto è con riferimento a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la propria efficacia preventiva.

I reati presi in esame sono elencati nella successiva Parte Speciale.

Il testo integrale del decreto 231/2001 e delle successive integrazioni legislative è comunque consultabile nella *directory* aziendale interna di APIM.

Può essere fonte di responsabilità per la Società anche la commissione di uno dei suddetti reati avvenuta nel territorio di uno Stato Estero.

Il personale e gli amministratori della Società, nonché i collaboratori dovranno quindi seguire le prescrizioni delineate dal presente Modello anche nel caso in cui la Società operi fuori dal territorio italiano o con soggetti non italiani.

2. Il Modello Organizzativo di APIM

APIM, preso atto della normativa in vigore e della sua valenza, condividendo la necessità di prevenzione dei reati manifestata dal legislatore ed essendo altresì consapevole sia dal fatto che l'etica è un elemento ormai imprescindibile per ogni azienda sana, sia

dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte del proprio Personale, degli Amministratori e dei propri consulenti e partner, ha inteso elaborare ed adottare un Modello Organizzativo.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, anche se altamente raccomandata, la Società, in conformità alle sue politiche aziendali, ha adottato il Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2008 e con la medesima delibera ha istituito l'Organo di Vigilanza (d'ora in poi per brevità "OdV").

Il Modello nella sua funzione preventiva si rivolge *in primis* ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, nelle sue varie articolazioni, nonché a coloro che esercitano di fatto la gestione e il controllo della Società, ovvero di unità organizzative della stessa. Tali soggetti "apicali", oltre ad essere tenuti direttamente al rispetto e all'osservanza attiva del Modello, ne curano l'osservanza da parte di coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Il Modello è infatti diretto e deve essere osservato da tutti i Dipendenti della Società nei suoi diversi inquadramenti e richiede il rispetto dei suoi principi generali (in particolare dei principi etici e di condotta di cui al Codice Etico) anche ai terzi collaboratori, *partner* societari e consulenti.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società, con la collaborazione di un *team* di avvocati (penalisti, civilisti ed esperti in diritto societario e problematiche giuslavoristiche), ha proceduto all'ideazione ed elaborazione del Modello medesimo, tenendo conto, nella stesura dello stesso, innanzitutto delle prescrizioni normative del Decreto, delle politiche del gruppo Alpiq (principi etici di gruppo), delle previsioni contenute nei Modelli Organizzativi del Gruppo Alpiq, nonché facendo riferimento alle Linee Guida elaborate da Confindustria e da Confcommercio.

3. Criteri e attività che hanno portato alla realizzazione del Modello

Al fine di garantire il grado di efficienza richiesto dalla normativa si è svolta preliminarmente un'approfondita analisi del contesto aziendale, su cui il Modello è stato strutturato, con lo scopo di enucleare i profili sensibili ai fini della previsione dei reati, sia con riferimento ai rapporti ed alla struttura operativa interna della società, sia con riferimento ai rapporti ed ai contatti sviluppati con terzi.

Si è proceduto, in prima battuta, a una ricostruzione del sistema dei poteri e delle deleghe adottato dalla Società che risultano riflessi nell'Allegato "A" al presente Modello (*Mappatura dei poteri*).

È stata successivamente condotta la ricostruzione dello svolgimento pratico-operativo dell'attività aziendale attraverso apposite interviste effettuate dai consulenti legali che hanno collaborato all'elaborazione del

presente Modello con i dirigenti e procuratori della Società, finalizzate a fornire un quadro reale e completo dell'attività aziendale e delle sue articolazioni, che tenesse conto anche della storia della Società e soprattutto delle singole peculiarità di ciascuna area di *business* della Società medesima.

Nell'ambito dell'analisi si è preso atto che la Società, nelle sue diverse articolazioni, adotta un sistema di *policy* e procedure sia interne che del Gruppo Alpiq recepite, il cui elenco può essere rinvenuto nell'Allegato "A" al Manuale dei Protocolli.

La Società ed i suoi consulenti hanno altresì tenuto in debita considerazione le modificazioni normative alle prescrizioni del Decreto. In particolare, l'art. 9 della Legge 3 agosto n. 123 ha aggiunto l'art. 25 *septies* al decreto stesso che così recita:

"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) -

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".

Il Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2007, ha successivamente e da ultimo recepito nell'ordinamento italiano le disposizioni di cui alla III direttiva comunitaria in tema di riciclaggio.

Con tale provvedimento viene esteso il campo dei reati di cui al Decreto ai reati di ricettazione (648 del codice penale), riciclaggio (648 bis c.p.) e il c.d. reimpiego (648 ter c.p.). Le sanzioni previste sono innanzitutto pecuniarie (da 200 a 1000 quote a seconda della fattispecie) ma anche interdittive in misura non superiore a due anni.

Da ultimo il 4 aprile 2008 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale - n. 80 - la Legge n. 48 del 18 marzo 2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla **criminalità informatica**, stipulata a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno". La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica ha previsto alcune misure normative di diritto penale sostanziale che i singoli Paesi devono adottare a livello nazionale con riferimento a:

- accesso illegale e intenzionale a tutto o a parte di un sistema informatico;
- intercettazioni illegali ovvero le intercettazioni di dati informatici, intenzionali e illecite, effettuate, attraverso mezzi tecnici, durante trasmissioni non pubbliche;

- attentato all'integrità dei dati (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione e soppressione dei dati informatici) fatto intenzionalmente e senza autorizzazione;
- attentato all'integrità dei sistemi, concretante in un impedimento grave al funzionamento di un sistema informatico, effettuato intenzionalmente mediante il danneggiamento, la cancellazione il deterioramento, l'alterazione e la soppressione dei dati informatici;
- abuso intenzionale e senza autorizzazione di dispositivi (ovvero la produzione, la vendita, l'ottenimento per l'uso, l'importazione, la diffusione e altra forma di messa a disposizione), compresi i programmi informatici, specialmente concepiti per permettere la commissione dei delitti sopraccitati, nonché di parole chiave (password) o di codici di accesso o di sistemi analoghi che consentano di accedere a tutto o a parte di un sistema informatico;
- repressione delle falsificazioni informatiche, ovvero l'introduzione, l'alterazione, la cancellazione, la soppressione intenzionale di dati informatici non autentici con l'intenzione che essi siano usati ai fini legali come se fossero autentici;
- frode informatica, ovvero il fatto di causare intenzionalmente un pregiudizio patrimoniale ad altri.

Inoltre è richiesto che ogni Paese adotti le misure necessarie per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa. Conseguentemente, la citata Legge n. 48 del 18 marzo 2008 riordina il quadro giuridico italiano in materia di reati informatici, modificando alcuni articoli del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale e del c.d. "Codice della Privacy" ed estendendo il campo di applicazione del d.lgs. n. 231/01.

Con riferimento a quest'ultima tematica, l'art. 7 "Introduzione dell'art. 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" della legge introduce tra le fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati. In particolare la legge estende la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Sul punto, giova rammentare che, in materia di delitti informatici, sin dalla sua introduzione il Decreto identificava, ex art. 24, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente la "frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico" ex art 640-ter c.p.: la norma in esame, pertanto, comporta una notevole estensione delle previsioni originarie.

Si è fatto altresì riferimento alle pronunce giurisprudenziali in materia ed in particolare delle pronunce della Corte di Cassazione nonché delle ordinanze del Tribunale di Milano emesse dai giudici Secchi (ordinanza 20.9.2004 - 9.11.2004) e Salvini (Tribunale di Milano, caso Siemens AG), Tribunale di Napoli, Ordinanza 26.6.2007 così come, in tema specifico di gruppi societari, della sentenza del Tribunale di Milano 26.2.2007.

La "mappatura delle aree di rischio" si è pertanto basata sui seguenti aspetti:

- individuazione della tipologia di reato da prevenire,
- identificazione degli ambiti di attività a rischio,
- previsione delle modalità con cui tali reati potrebbero essere commessi,
- comparazione di tutti questi elementi, con il fine dichiarato e perseguito di rendere il Modello specifico e aderente alla concreta realtà sociale.

Grazie a questa specificità sarà, dunque, possibile adeguare costantemente il Modello al contesto sociale e aziendale, in un'ottica di gestione del rischio reato. In tal senso il Modello si caratterizza per dinamicità, Da ultimo si segnala la particolare attenzione posta ad accentuare le caratteristiche di dinamicità del Modello Organizzativo, con il particolare fine di adeguare costantemente il Modello al contesto sociale e aziendale, sia a fronte di modifiche normative sia a fronte di quei mutamenti dell'attività sociale. In tal senso la Società ha previsto specificamente delle procedure per la revisione del Modello e conferito specifici poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché allo stesso Organo di Vigilanza per adeguare in modo tempestivo il Modello alla mutata situazione normativa o aziendale, come meglio specificato alla successiva sezione 10.

4. Aree ed Attività aziendali sensibili

All'esito dell'analisi dei reati prospettati e alla luce dei possibili *deficit* di prevenzione concretamente ricollegabili al contesto aziendale, sono emerse le seguenti attività sensibili al rischio della commissione di reati della specie di quelli che il Modello si propone di prevenire:

- A. richiesta e gestione di denaro/finanziamenti pubblici (*i.e.* finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalla Unione Europea);
- B. rapporti della Società con la Pubblica Amministrazione, enti o istituzioni pubbliche, associazioni di categoria ed altri enti assimilabili, istituzioni politiche e sindacali ;
- C. rapporti con Gestore del Mercato Elettrico (GME), Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), Terna, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e Acquirente Unico, comunicazioni alla Pubblica Amministrazione in adempimento a normative di legge; ispezioni, controlli ed attività di verifica della Pubblica Amministrazione sull'attività della Società;
- D. rapporti contrattuali con Pubbliche Amministrazioni o società il cui capitale sociale è partecipato da Pubbliche Amministrazioni;
- E. formazione bilancio, altre comunicazioni sociali e controllo flussi finanziari;
- F. operazioni straordinarie e interventi sul capitale sociale;
- G. operazioni con parti correlate con particolare riferimento a contratti di servizi in campo amministrativo ricevuti e contratti di consulenza e servizi nell'ambito della produzione di energia elettrica, di *tolling*, di produzione combinata nonché di project management e l'attività di conduzione e manutenzione di impianti prestati invece dalla società ad altre società del gruppo;
- H. gestione omaggi, sponsorizzazioni, spese promozionali;
- I. assegnazione di consulenze, contratti di agenzia e rappresentanza sia in generale che con particolare riferimento all'affidamento di incarichi a Pubbliche Amministrazioni o consulenti esterni collegati alla Pubblica Amministrazione;
- J. assunzione di personale;
- K. applicazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- L. prevenzione del riciclaggio, ricettazione e reimpiego di denaro, beni o utilità provenienti da fatti illeciti;
- M. gestione dei sistemi e documenti informatici

5. Struttura del Modello

Il Modello adottato dalla Società (da intendersi comprensivo del presente documento e dei suoi Allegati), alla luce delle prescrizioni di legge e in considerazione della sua funzione, si compone dei seguenti elementi portanti e tra loro interdipendenti:

- Codice Etico e di comportamento;
- Manuale dei Protocolli interni per la prevenzione del rischio di reato;
- Organo di Vigilanza interno all'ente (OdV) con il compito di vigilare sull'osservanza e il funzionamento del Modello nel suo complesso e di curarne l'aggiornamento;
- Sistema sanzionatorio, relativo all'inosservanza del Modello.

Con specifico riferimento al presente Documento Master, esso descrive il Modello Organizzativo della Società ed è suddiviso in due parti, le quali contengono rispettivamente:

nella Parte Generale, un'illustrazione relativa a:

- il quadro normativo di riferimento;
- i criteri e la procedura seguiti per la costruzione del Modello;
- la struttura del Modello e i documenti che ne costituiscono parte integrante;
- le modalità di nomina e di funzionamento dell'OdV, con specificazione dei relativi poteri, compiti e flussi informativi;
- i criteri di adeguamento ed aggiornamento del Modello;
- la struttura dell'apparato sanzionatorio;

nella Parte Speciale, un'illustrazione relativa a:

- le fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- i processi e le Aree e Attività Sensibili ed i relativi standard di controllo

6. Codice etico e regole di comportamento e di condotta.

Tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, dovranno svolgere le proprie attività con onestà, integrità, correttezza, e buona fede, nel rispetto di tutte le norme giuridiche vigenti nell'ordinamento italiano, ivi comprese quelle comunitarie recepite o comunque direttamente applicabili, nonché in osservanza del *Codice etico e di comportamento del gruppo Alpiq* (Allegato sub "B" al presente Modello) e delle specifiche procedure individuate nel presente Modello. Tutti coloro che lavorano ed operano nella Società e per essa sono tenuti ad osservare e far osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Ispirare la propria attività lavorativa ai principi del Modello costituisce elemento essenziale della prestazione lavorativa.

I componenti del Consiglio di Amministrazione nel fissare gli obiettivi d'impresa s'ispirano ai principi del Codice Etico e di Comportamento della Società nel rispetto delle previsioni del presente Modello.

Nessuno degli amministratori, dipendenti, sindaci e collaboratori della Società è autorizzato a perseguire alcun obiettivo aziendale in violazione delle leggi vigenti, in particolare utilizzando mezzi e beni della Società o propri.

L'osservanza del Codice Etico e dei principi di condotta della Società è espressamente richiesta anche ai terzi (collaboratori, partner commerciali o finanziari, consulenti, mandatari) che hanno rapporti con la Società. In caso di inadempimento troveranno applicazione le sanzioni contrattuali di cui al presente Modello (cfr. *infra*).

Tutte le azioni, operazioni, transazioni e attività effettuate dalla Società e dai suoi preposti per conto di essa devono essere:

- verificabili, documentate, coerenti e congrue basate su informazioni documentabili e complete;
- legittime, rispettose di norme, procedure e regolamenti, nonché conformi alle disposizioni del Modello e rispettose del principio della separazione delle diverse funzioni societarie;
- aperte ad analisi e verifiche obiettive, con puntuale individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolte.

7. Il Manuale dei Protocolli

In attuazione delle indicazioni fornite dal Decreto, la Società ha ritenuto di procedimentalizzare appositamente la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle Attività Sensibili, rendendo così controllabili tali processi dall'OdV, organo per legge preposto a tale funzione, e consentendo, mediante siffatto controllo, un'efficace prevenzione dei reati.

Preso atto delle procedure decisionali e di controllo già esistenti in Società, ai fini del Modello sono stati ulteriormente elaborati e aggiornati i protocolli specifici che devono essere seguiti dal Personale, dagli Amministratori e dai Sindaci della Società, ai fini della corretta ed adeguata attuazione dei principi del Decreto.

L'insieme di tali procedure forma il *Manuale dei Protocolli* (allegato sub "C" al presente Modello).

8. L'organo di controllo interno

L'organo di controllo interno (anche denominato *Organo di Vigilanza* o, per brevità, OdV) è quel soggetto che, ai sensi della disciplina del Decreto, ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello. La Società, nel predisporre il Modello ha optato per la nomina di un organo pluripersonale collegiale composto da membri interni ed esterni.

8.1 Caratteristiche dell'OdV

La Società ritiene di particolare importanza che la scelta dell'OdV sia a livello di Società stessa che di gruppo. avvenga nel pieno rispetto delle indicazioni di cui al Decreto ed alle linee guida delle principali associazioni di categoria. In tal senso la Società ed il gruppo, nella selezione di possibili candidati al ruolo di OdV e nella definizione della funzione come delineata nel presente Modello, farà particolare riferimento ai principi di autonomia, indipendenza e continuità di azione della funzione, così come della professionalità ed onorabilità del candidato.

In particolare al fine di meglio preservare l'autonomia ed indipendenza dell'OdV la Società ed il Gruppo Alpiq ritiene preferibile la scelta di un organo pluripersonale collegiale composto da persone interne al gruppo ed esterne che possa garantire in tal modo l'autonomia necessaria per il

miglior svolgimento della sua attività di verifica e controllo, senza che esso sia assunto presso la Società e pertanto gerarchicamente inquadrato nell'organigramma sociale, né venga investito di una funzione nell'operatività della società stessa.

Ancora, l'OdV, nello svolgimento del suo incarico, riporterà infatti direttamente al Consiglio di amministrazione della Società.

All'OdV sarà altresì garantita la necessaria continuità di azione e pertanto, in sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a determinare conseguentemente la durata del mandato.

L'OdV non può essere revocato dal suo incarico se non per gravi violazioni alle obbligazioni poste a suo carico ai sensi di legge e del presente Modello Organizzativo, con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale .

L'OdV dovrà altresì possedere quei requisiti di onorabilità e professionalità come delineati dalle principali linee guida delle principali associazioni di categoria e come richiesto alla stregua delle recenti interpretazioni giurisprudenziali in materia. In particolare costituiscono cause di ineleggibilità a OdV la condanna con sentenza passata in giudicato per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto ovvero la condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Come già evidenziato la professionalità e l'autorevolezza dell'OdV sono poi connesse alla sua esperienza professionale. In tal senso la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame del curriculum dei possibili candidati, e le sue pregresse esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia .

L'OdV, nello svolgimento del suo incarico, avrà l'obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi e, in ogni caso, non potrà utilizzare le notizie di cui venga a conoscenza per scopi diversi da quelli del suo incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare ogni anno un *budget* di spesa, su indicazione dell'OdV, che l'OdV stesso potrà gestire per le necessità esclusive del suo ufficio.

* * *

In particolare ed in adempimento alle indicazioni di cui ai precedenti paragrafi, con delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data [●] sono stati nominati quali membri dell'Organo di Vigilanza

- 1. Valentina Merlo** **Presidente dell'OdV**
Dipendente di Alpiq Energia Italia con funzioni di Responsabile Societario
- 2. Stefan Duetschler** **Membro dell'OdV**
Dipendente di Alpiq AG con funzioni di *Controller* e Amministratore della società senza deleghe operative
- 3. Marco Pasquino** **Membro dell'OdV**

Avvocato, esperto di diritto societario, e con specifiche esperienze in materia di normativa 231/01 sia nella fase della redazione che dell'implementazione di modelli organizzativi.

Presidente dell'Organo di Vigilanza è Valentina Merlo.

Tali profili, pertanto, soddisfano quei requisiti di autorevolezza, onorabilità, indipendenza e professionalità posti dalla normativa in materia, dalle pronunce giurisprudenziali nonché dalla dottrina come elementi fondamentali della figura dell'OdV.

Il Mandato dell'OdV è stato fissato con durata di 2 anni.

L'ufficio dell'OdV si trova presso la sede della società in Milano, Via Montalbino n. 3/5, tel. +39 02 36698264, fax +39 02 36698229 , e-mail valentina.merlo@alpiq.com indirizzo di posta elettronica cui possono essere indirizzare anche comunicazioni di particolare urgenza.

Qualora uno dei Destinatari del Modello intenda comunicare in via riservata ed anonima con l'OdV, sarà attivata presso la sede della società una casella ove potranno essere depositate le comunicazioni allo stesso OdV.

La Società non intende approvare in questa sede un regolamento dell'OdV ma invita l'Organo stesso, nell'ambito della propria autonomia anche funzionale, a procedere in tal senso ove lo ritenga opportuno. Copia del Regolamento dovrà essere inviata al Consiglio di Amministrazione per la necessaria informazione e per gli opportuni coordinamenti con la Società stessa.

8.2 Funzioni dell'OdV

In conformità alle disposizioni del Decreto, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- raccolta, disamina e conservazione delle informazioni e delle segnalazioni inviate dai Destinatari;
- verifica dell'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali dei Destinatari rispetto alle prescrizioni del Modello che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- proposta di irrogazione delle sanzioni secondo i criteri, i modi e i limiti meglio specificati nell'apposito Allegato D al Modello;
- effettuazione di un aggiornamento periodico del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Aree e Attività Sensibili;
- formulazione di proposte di aggiornamento della struttura e dei contenuti del Modello, e di integrazione del catalogo delle Aree e Attività Sensibili;
- redazione di rapporti informativi periodici da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale della Società

- in merito all'efficacia e all'effettività del Modello e all'eventuale opportunità di sue modifiche e migliorie;
- suggerimenti in merito all'aggiornamento diretto delle procedure di cui al Manuale dei protocolli ed all'emanazione di direttive operative per l'esecuzione e l'applicazione dello stesso;
- promozione e definizione di iniziative per la diffusione delle conoscenze e della comprensione del Modello Organizzativo e la sensibilizzazione dei Destinatari relativamente alle problematiche inerenti alla responsabilità amministrativa degli enti;
- partecipazione alla formazione continua dei Destinatari in ordine agli obblighi ed adempimenti rivenienti a loro carico dalle previsioni contenute nel Modello e nel Decreto ed alle successive modifiche, nonché in merito agli impatti delle modifiche normative sull'attività dell'azienda;
- scambio di informazioni e di dati con la società di revisione;
- informativa esaustiva e tempestiva in caso di ispezioni, indagini o richieste di informazioni da parte di pubblici ufficiali, corpi di polizia, autorità di vigilanza, giudiziarie o tributarie;
- scambio di informazioni e dati, così come coordinamento, con gli altri OdV di Gruppo.

Più in generale, all'OdV spetta ogni attività connessa o relativa alla vigilanza sulla costante efficacia ed efficienza del Modello e di controllo sui fattori che potrebbero essere prodromici al verificarsi di un eventuale reato.

L'OdV, in tale prospettiva, e nel rispetto delle funzioni sopra elencate, rimane a disposizione di ogni Destinatario per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito a possibili dubbi normativi, interpretativi o applicativi riguardanti il Decreto ed il Modello, il Manuale dei Protocolli o situazioni connesse allo svolgimento di Attività Sensibili o, comunque, connesse al Modello stesso.

8.3 Poteri e facoltà dell'OdV

Ai fini dello svolgimento delle funzioni sopra evidenziate, l'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo dell'attività amministrativa e gestoria della Società, essendo tenuto a riferire – relativamente alla conduzione e all'esito delle verifiche – direttamente e collegialmente agli organi amministrativi e di controllo della Società.

In particolare, spettano all'OdV i seguenti poteri, la cui elencazione è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva:

- **nell'ambito dell'attività di controllo e di ispezione:**
 - procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello;
 - procedere a seguito di segnalazioni anonime o a seguito di provvedimenti dell'autorità competente anche provvisorie, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'attività dei destinatari oggetto della segnalazione o del provvedimento, nell'ambito della

normativa vigente e garantendo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza;

- prevedere controlli di routine e controlli straordinari o a sorpresa; le attività di controllo dovranno essere intensificate in casi particolari, quali la rilevazione di gravi violazioni o reati e il turn-over del Personale;
- verificare e richiedere il rispetto dei principi del Codice Etico adottato dalla Società anche con riferimento ai Collaboratori esterni;
- richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni e dai Responsabili delle Aree e Attività Sensibili, anche estraendone copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte;
- segnalare agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni (come disciplinate nell'Allegato "D") le eventuali violazioni del Modello o inadempimenti agli obblighi di condotta di cui al Decreto;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali ostacoli che venissero frapposti all'esercizio della propria attività;
- regolamentare sotto il profilo operativo le modalità e la tempistica di espletamento degli adempimenti derivanti dai protocolli di cui all'apposito Manuale e, in particolare, di concerto con l'amministratore Delegato:
 1. suggerire l'emanazione di comunicazioni di servizio;
 2. regolare il flusso di informazioni, stabilire la modalità e la tempistica di trasmissione delle stesse;
 3. partecipare alla programmazione di incontri per la formazione del personale della Società e per i singoli Destinatari e/o nuovi assunti;
- suggerire la modifica e/o modificare il modulo e il contenuto delle schede di segnalazione di cui all'allegato "C" al Manuale dei Protocolli;
- richiedere incontri con gli altri OdV di Gruppo per il generale coordinamento all'interno del Gruppo oppure quando particolari problematiche possano essere affrontate con il necessario coinvolgimento di questi ultimi.

- nell'ambito della verifica dell'efficacia e della formulazione di proposte di adeguamento del Modello:

- in coordinamento con i Responsabili delle Aree e Attività Sensibili, verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati;
- verificare il livello di conoscenza del Modello da parte del Personale mediante *i)* verifiche periodiche su singoli atti (verifiche a campione di atti societari e di contratti relativi ad Aree ed Attività Sensibili) e *ii)* verifiche periodiche sui protocolli (verifica dell'efficacia delle procedure di cui al Manuale dei Protocolli);
- analizzare le richieste e le segnalazioni pervenute all'OdV;
- alla luce delle modifiche normative di volta in volta intervenute, nonché in esito alle verifiche effettuate e all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, proporre agli organi competenti gli opportuni adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello;

- partecipare a: a) incontri con i Dipendenti delle aree preposte all'amministrazione e gestione; b) riunioni del Collegio Sindacale o con la società di revisione;
- utilizzare con autonomia il fondo spese a propria disposizione, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione al momento della sua istituzione e in occasione di ogni successivo rinnovo dei componenti. Le spese straordinarie eventualmente necessarie ed eccedenti la dotazione finanziaria prestabilita potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione previa richiesta motivata dell'OdV.

8.4 Reporting dell'OdV

L'OdV ha l'obbligo di riferire in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità.

Sono previste due linee di *reporting* dell'OdV:

- la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti dell'Amministratore delegato della Società ;
- la seconda, su base periodica almeno semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio del OdV;
- le segnalazioni ricevute;
- gli eventi considerati rischiosi.

9. Sanzioni

Ai fini dell'efficacia del Modello e in aderenza al dato normativo, il sistema sanzionatorio ha la funzione di presidiare l'osservanza del Modello, delle procedure e dei principi di condotta.

La violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare. Infatti, la Società non intende perseguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito e pertanto nell'eventualità in cui un reato sia stato commesso, la Società sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio.

Si allega il sistema sanzionatorio (allegato sub "D"), nel quale vengono previste le specifiche sanzioni e le modalità di irrogazione in caso di violazione od inosservanza di obblighi, doveri e /o procedure previste dal presente Modello.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello, la Società si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento di ogni danno così arrecato alla Società.

10. Adeguamento ed aggiornamento del Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, salve le modalità di seguito evidenziate per l'aggiornamento tempestivo e urgente dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione si avvale dell'esperienza e delle indicazioni dell'OdV.

Con l'adozione del presente Modello, infatti, la Società risulta impegnata ad adeguare e modificare lo stesso sia in funzione di eventuali modifiche normative, sia in base ai mutamenti che interessino la Società nelle sue diverse articolazioni e comunque sulla base delle esperienze applicative, in una prospettiva **dinamica** e di **costante aggiornamento** del Modello medesimo.

In tal senso, infatti viene riconosciuta all'Amministratore Delegato, in concerto con l'OdV, la facoltà di apportare al testo del presente Modello o dei suoi Allegati eventuali modifiche o integrazioni alla luce dei seguenti principi:

- non si incida sulla sostanza del Modello stesso;
- siano di carattere prevalente formale;
- riflettano una modifica dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione a suoi membri o a procuratori

oppure

- riflettano una nuova attività della Società che non sia stata prevista e regolamentata nel Modello e che sia di rilevanza ai fini del presente Decreto;
- sia in ogni caso tesa ad adeguare il Modello alla realtà aziendale ove si ritenesse che alcune sue parti non siano effettivamente ed efficacemente aderenti alla attività aziendale;
- siano necessarie per l'adeguamento del Modello ad aggiornamenti normativi;
a condizione che la modifica rivesta carattere di urgenza sì che l'attesa dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione sia di pregiudizio per la Società.

Resta peraltro inteso che l'Amministratore Delegato, relazionerà il Consiglio di Amministrazione in merito alle modifiche intervenute nel corso della prima riunione convocata successivamente all'introduzione delle modifiche stesse.

L'OdV può sempre formulare sue osservazioni o suggerimenti in merito a tali modifiche.

Nell'eventualità di disaccordo tra l'Amministratore Delegato e l'OdV, la questione verrà devoluta al Consiglio di Amministrazione.

Il Modello medesimo prevede inoltre, per quanto concerne il Manuale dei Protocolli, una competenza esclusiva e specifica dell'OdV della Società

ad apportare modifiche ed integrazioni di carattere specifico al medesimo Manuale ed in particolare alla Scheda di segnalazione. Al momento dell'introduzione della modifica, l'OdV dovrà tempestivamente informare l'Amministratore Delegato della Società che potrà evidenziare dei rilievi. Ove l'OdV non concordi con tali rilievi avrà facoltà di portare la questione avanti al Consiglio di Amministrazione.

Come sottolineato, la Società pone particolare attenzione al valore dinamico del Modello ed alla sua costante aderenza alla realtà normativa e societaria. Al di là, pertanto, dei poteri conferiti al Presidente nonché all'OdV, APIM intende sottoporre a verifica il presente Modello nella sua interezza, ed eventualmente con il coinvolgimento di consulenti, con cadenza annuale.

Le eventuali modifiche che incideranno sul presente Modello o su parte di esso e/o sugli Allegati al presente Modello verranno portate a conoscenza di tutti i Destinatari mediante apposite modalità.

Parte Speciale

11. Analisi delle fattispecie di reato e dei profili di rischio connessi all'attività di Alpiq Produzione Italia Management

Avendo riguardo alle caratteristiche, all'articolazione e alle specificità della Società si è proceduto ad individuare i seguenti reati quali fattispecie di possibile rilevanza e, conseguentemente, i profili di rischio connessi alle Aree sensibili delle attività aziendali.

11.1.1 Reati in tema di erogazioni pubbliche

- **MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 BIS CODICE PENALE)**

Viene punita la condotta di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalla Unione Europea, contributi, sovvenzioni o finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, ovvero allo svolgimento di attività di pubblico interesse, destina tali fondi a finalità di tipo diverso. Il reato si perfeziona nel momento in cui i fondi vengono utilizzati per finalità diverse ovvero non vengono utilizzati entro il termine stabilito dalla legge.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Tale reato può essere in concreto commesso direttamente da chi, in base al valore dell'operazione, ha il potere di deliberare la destinazione dei fondi, con la collaborazione del settore amministrativo e finanziario.

- **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316 TER CODICE PENALE)**

Viene punita la condotta di chi utilizza falsi documenti o dichiarazioni non rispondenti al vero allo scopo di ottenere contributi o finanziamenti agevolati dallo Stato o da altro ente pubblico, benefici che, in assenza di tale falsa documentazione, non si sarebbero ottenuti.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Quali soggetti attivi del reato vengono in considerazione coloro che hanno contatti con l'esterno e, in particolare, con la Pubblica Amministrazione: pertanto tutti i soggetti con procura esterna, e il settore dell'alta amministrazione. Poiché gli strumenti per la commissione del reato consistono sostanzialmente nella "produzione" di documenti attestanti condizioni non vere o nell'omissione di informazioni rilevanti ai fini dell'ottenimento dei

contributi, il reato può essere commesso anche, in via autonoma o in concorso con i soggetti con rilevanza esterna, da chi predispone i documenti o fornisce i dati richiesti.

- **TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS CODICE PENALE)**

Tale reato presenta aspetti comuni a quello appena descritto, ma se ne differenzia perché può essere commesso non solo mediante l'utilizzo di documentazione falsa, ma anche con altri strumenti che si concretizzano in artifici e raggiri. Il reato si consuma quando, con un comportamento che altera la realtà esteriore ovvero mediante argomentazioni volte a far credere vero ciò che è falso, viene indotto in errore lo Stato o altro ente pubblico che, a causa di questo errore, si determina a concedere l'erogazione richiesta.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

I soggetti attivi coincidono con i soggetti indicati con riferimento alla fattispecie precedente. Occorre peraltro sottolineare che, per quanto riguarda tale reato, la varietà delle possibili modalità di commissione dell'illecito comporta che lo stesso possa essere commesso non solo dai soggetti con poteri di rappresentanza, ma anche da altri soggetti con visibilità esterna, sia dipendenti che non dipendenti (es. consulenti, agenti) purché riferibili, in qualche modo, alla sfera di vigilanza della società.

11.1.2 ATTIVITÀ SENSIBILI al rischio che vengano commessi reati relativi alle erogazioni pubbliche

Con riferimento ai reati in tema di erogazioni pubbliche, possono essere individuate quali attività sensibili tutte quelle che, ritenute meritevoli di agevolazioni o finanziamenti pubblici, possono accedere a tali operazioni al fine di ottenere il contributo pubblico.

In circostanze di questo tipo i soggetti che saranno direttamente coinvolti possono essere individuati in base alla mappatura dei poteri e della rappresentanza.

Occorre tenere presente che in passato la società ha ottenuto un finanziamento pubblico .

Profili di rischio si manifestano nei seguenti passaggi:

- i) preparazione della documentazione necessaria,
- ii) presentazione della richiesta di erogazione pubblica,
- iii) destinazione dei fondi pubblici ricevuti.

Al fine di prevenire i reati in tema di erogazioni pubbliche occorre monitorare quale attività sensibile la *richiesta e gestione di denari/finanziamenti pubblici* a cui sono applicabili i protocolli di cui al paragrafo 4.A del Manuale dei Protocolli.

11.2.1 Reati di truffa e frode

- **TRUFFA AI DANNI DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1 CODICE PENALE)**

Il reato in esame consiste nell'utilizzo di artifici e raggiri volti a trasfigurare la realtà e tali da procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico. Si tratta della fattispecie della truffa comune, caratterizzata dalla particolarità della vittima identificata nel soggetto pubblico. Non è peraltro necessario che la condotta ingannatrice sia direttamente rivolta a un soggetto legato all'ente pubblico, è sufficiente che vi sia un danno diretto all'ente pubblico stesso.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Il reato può essere commesso dai soggetti con visibilità esterna, che vengono in contatto con lo Stato o altri enti pubblici, anche con riferimento ai diversi obblighi di comunicazione alla Pubblica Amministrazione o alle autorità di vigilanza.

Può anche presentarsi il caso che la Società abbia un interesse ovvero tragga vantaggio dalla condotta truffaldina posta in essere da altro soggetto: in questo caso nascerà la responsabilità della Società se persone ad essa riferibili (dirigenti, dipendenti, consulenti, agenti, partner contrattuali) concorrano alla commissione del reato.

Sono molteplici le modalità con cui può essere attuato tale reato. Occorre peraltro sottolineare come il soggetto che pone in essere gli artifici e raggiri, tali da non rendere intelligibile la realtà, può anche essere diverso da colui che trae i benefici dall'atto di disposizione della Pubblica Amministrazione.

- **FRODE INFORMATICA AI DANNI DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640 TER CODICE PENALE)**

Tale norma punisce chi interviene senza diritto su dati o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico alterandone il funzionamento, ovvero interviene su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico per il conseguimento di un ingiusto profitto, a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

La fattispecie può, in concreto, assumere rilevanza relativamente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sotto forma di comunicazione telematica o informatica.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Le occasioni di commissione di tale reato dipenderanno dalla quantità, frequenza e tipologia di rapporti telematici con la PA, nonché dagli strumenti usati. In particolare, occorre fare riferimento ai flussi informativi, obbligatori o meno, verso la Pubblica Amministrazione, quando questi vengono effettuati con mezzi informatici, laddove intervenendo con false informazioni ovvero alterazioni dei dati fosse possibile ottenere indebiti vantaggi.

Le modalità di commissione del reato fanno riferimento necessariamente alle competenze e mansioni di utilizzazione del sistema informativo per le comunicazioni inerenti l'attività. I soggetti attivi potrebbero, pertanto, essere coloro che operano direttamente tramite sistemi informativi, ma il reato in questione potrebbe essere commesso da chiunque abbia o possa avere accesso ai suddetti sistemi, che sia ricollegabile alla sfera di direzione e vigilanza dei soggetti apicali della società, anche attraverso contratti di prestazione di servizi.

11.2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI al rischio che vengano commessi reati di truffa e frode

Attesa la varietà e la diversità di condotte che possono integrare i reati in esame, nell'ambito più generale dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, occorre avere riguardo complessivamente all'attività della società, ponendo attenzione ad eventuali indici di rischio che possono manifestarsi nei diversi settori.

I rischi di commissione dei reati della categoria in esame emergeranno dalle anomalie delle condotte, dalla mancata trasparenza delle stesse, dalla carenza di informazioni, segnatamente con riferimento alle attività che prevedono rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare con riferimento ai processi che includono atti di disposizione della PA stessa.

Occorre peraltro tenere in considerazione che eventuali contatti con la Pubblica Amministrazione possono avvenire non solo a livello apicale, ma in tutti i settori della società con contatto con i clienti.

In tal senso appare attività a rischio segnatamente quella relativa alla prestazione consulenza e servizi a favore di terzi nell'ambito della produzione di energia elettrica, nell'ambito dell'attività di *tolling*, di produzione combinata di energia elettrica e termica, nonché nell'ambito dell'attività di project management che coinvolgono necessariamente pubbliche amministrazioni, sia a livello ministeriale che di enti territoriali nell'ambito del processo complesso ed articolato di concessioni ed autorizzazioni alla costruzioni di centrali elettriche o a ciclo combinato.

- Ancora di particolare rilievo assume l'attività della Società nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie agli Uffici Pubblici, quali esemplificativamente Pubblica Amministrazione centrale e territoriale nonché rapporti con GME, GSE, Terna Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Acquirente Unico, comunicazioni alla PA, ispezioni, controlli e verifiche della PA sull'attività della Società, ASPA, ASL, Vigili del Fuoco, al Fisco, all'Anagrafe Tributaria, ovvero comunicazioni relative all'attivazione di procedure di finanza agevolata, di negoziazione/stipulazione di contratti con soggetti pubblici che, ad esempio, prevedono l'iscrizione a registri informatici della PA.

Le modalità ipotizzabili sono strettamente connesse con l'attività coinvolta. A titolo esemplificativo possono enumerarsi situazioni come manomissione o alterazione di informazioni, dati, accessi non autorizzati, diffusione non autorizzata di informazioni.

Al fine di prevenire i reati di truffa e frode a danno della Pubblica Amministrazione devono ritenersi attività sensibili:

- rapporti della Società con la Pubblica Amministrazione, enti o istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e altri enti assimilabili
- rapporti con GME, GSE, Terna Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Acquirente Unico, comunicazioni alla PA, ispezioni, controlli e verifiche della PA sull'attività della Società
- rapporti contrattuali con la PA o società il cui capitale è partecipato da PA
- operazioni con parti correlate con particolare riferimento a contratti di O&M e *Service Level Agreement* per l'assistenza nel campo tecnico, ambientale e gestionale, del *permitting* e del *project management*, prestati dalla Società ad altre società del gruppo;

A tali attività vengono applicati i protocolli di cui ai paragrafi 4.B - 4.C e 4.G del Manuale dei Protocolli.

11.3.1 Reati di corruzione e concussione

- **CORRUZIONE IMPROPRIA (ART. 318 CODICE PENALE)**

Nel caso della corruzione impropria, il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio che sia pubblico impiegato, riceve dal privato la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o per aver compiuto un atto dovuto, in linea con i propri doveri dell'ufficio. La fattispecie è prevista, in particolare, a tutela dell'imparzialità della pubblica amministrazione: i pubblici funzionari che accettano una retribuzione, infatti, non si trovano più in una situazione di estraneità rispetto agli interessi privati.

Vengono puniti sia il pubblico ufficiale che riceve sia il soggetto privato che promette o offre.

- **CORRUZIONE PROPRIA (ART. 319 CODICE PENALE)**

Con la fattispecie definita corruzione propria viene punito l'accordo tra il privato e il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in cambio di denaro o altra utilità, compie un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Con tale norma viene tutelato il regolare funzionamento e la correttezza dell'operato della PA. Anche in questo caso vengono puniti sia il pubblico ufficiale che il privato.

- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 CODICE PENALE)**

Le due forme di corruzione descritte supra vengono punite anche quando l'offerta o la promessa fatta dal privato al pubblico ufficiale non venga da questi accettata. In questo caso, ovviamente, viene punito solo il soggetto privato.

- **CORRUZIONE AGGRAVATA (ART. 319 BIS CODICE PENALE)**

Le ipotesi di corruzione possono manifestarsi nella forma aggravata, quando l'accordo criminoso tra il pubblico ufficiale e il privato corruttore ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali è

parte la stessa amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER CODICE PENALE)**

Si verte in tale ipotesi quando l'accordo criminoso ha per oggetto favorire o danneggiare una parte in un processo, civile, penale o amministrativo.

- **PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322 BIS CODICE PENALE)**

Per effetto di questa norma viene estesa la punibilità in Italia anche a fatti di reato commessi nei rapporti con i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e, in generale, i funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Oggetto dell'accordo.

La corruzione è un reato a concorso necessario (tra il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio e il privato) e consiste in un accordo criminoso. Il soggetto privato, da un lato, offre o promette una "retribuzione", consistente in denaro o altra utilità (i.e. un qualunque vantaggio materiale o morale suscettibile di valutazione economica) e il pubblico ufficiale, dall'altro lato, in cambio di tale utilità, compie un atto che rientri nell'ambito della sua specifica attività: a fronte di atti estranei alla pubblica funzione, non si verte in tali ipotesi di reato.

Sul piano oggettivo è richiesta una proporzionalità tra il valore della prestazione offerta e l'atto compiuto. Rimangono al di fuori della previsione del reato gli omaggi o le prestazioni di esiguo valore, così come, in base agli usi sociali, i doni di cortesia e le manifestazioni di onoranza, purché di modico valore.

Soggetti coinvolti nel reato.

La corruzione, nelle sue diverse manifestazioni, è reato proprio, nel senso che il soggetto che riceve la promessa o la dazione deve rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La legge definisce pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa (produzione di norme di diritto), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della PA ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) (art. 357 cod. pen.).

È incaricato di pubblico servizio chi presta un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 cod. pen.).

Al fine di identificare il soggetto che riveste la qualifica richiesta occorre avere riguardo alle caratteristiche della funzione esercitata, verificando in concreto se l'attività posta in essere dall'agente presenta i connotati della pubblica funzione: le attività possono essere qualificate espressione di una pubblica funzione o di un pubblico esercizio in quanto caratterizzate dalla fonte normativa da cui traggono legittimazione, in sintonia con la connotazione pubblicistica degli interessi perseguiti

Sono considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi, a titolo esemplificativo, i seguenti soggetti:

- i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato e degli altri enti territoriali le cui attività sono caratterizzate dai connotati tipici della pubblica funzione;
- coloro che sono dotati di poteri autoritativi (coazione, perquisizione, contestazione di violazione di legge), nei confronti dei quali il privato si trova in posizione di soggezione
- chi svolge attività di carattere accessorio o sussidiario rispetto ai fini istituzionali dello Stato o di altri enti pubblici, nella misura in cui tale attività contribuisce alla formazione della volontà della PA;
- componenti e funzionari dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas, qualificati esplicitamente pubblici ufficiali dalla L. 14.11.1995 n. 481, art. 2, comma 10;
- componenti e funzionari di GSE, GME Terna e Acquirente Unico, i quali, pur rivestendo la forma di soggetto di diritto privato, svolgono un'attività caratterizzata dal perseguimento di fini pubblici e, pertanto, presentano alcune caratteristiche proprie della funzione pubblica;
- coloro che hanno poteri di certificazione, attestazione, vidimazione;
- soggetti che, in forza di una concessione amministrativa, siano incaricati di realizzare un'opera pubblica.

Gli strumenti per commettere il reato di corruzione sono diversi. Nella sua manifestazione più ricorrente il privato pone in essere la sua opera corruttiva offrendo o consegnando una somma di denaro. In questo caso la commissione del reato prevede il reperimento dei fondi necessari, situazione che coinvolge direttamente il settore amministrativo della Società. Passo successivo è un pagamento o un ordine di pagamento al funzionario corrotto o a terzi quali intermediari tra la Società e il pubblico ufficiale. Il reato, peraltro, può anche essere commesso con cessione di servizi a prezzi scontati, acquisti di beni e servizi a prezzi maggiorati, acquisti di beni o di prestazioni di servizi per operazioni inesistenti ovvero riconoscimento di altre utilità, inclusa l'assunzione di personale.

• **CONCUSSIONE (ART. 317 CODICE PENALE)**

Con tale reato viene punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale, abusando della propria qualità, costringe un soggetto privato a farsi dare o promettere un'indebita utilità.

Può ipotizzarsi un accordo tra un soggetto funzionalmente legato alla società stessa e un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con la finalità di costringere o indurre un terzo a dare o fare qualcosa che avvantaggi sia il pubblico ufficiale che la società. Pertanto i soggetti che possono essere coinvolti in tale fattispecie possono appartenere ad ogni settore dell'attività aziendale.

11.3.2 ATTIVITÀ SENSIBILI al rischio che vengano commessi reati di corruzione e concussione

Nell'individuare le attività e i soggetti a rischio immediato di commissione dei reati di corruzione, occorre fare riferimento in primo luogo alle possibilità di contatto, anche istituzionale, con soggetti qualificabili pubblici ufficiali.

In tal senso, pertanto, tutto il settore dell'alta amministrazione può essere coinvolto in possibili fattispecie corruttive, sia in quanto centro decisionale sia in via autonoma, con riferimento ai poteri e alla visibilità esterna.

Appare altresì attività a rischio quella relativa alla prestazione di consulenza e servizi a favore di terzi nell'ambito della produzione di energia elettrica, nell'ambito dell'attività di tolling, di produzione combinata di energia elettrica e termica, nonché nell'ambito dell'attività di project management coinvolgono necessariamente pubbliche amministrazioni, sia a livello ministeriale che di enti territoriali nell'ambito del processo complesso ed articolato di concessioni ed autorizzazioni alla costruzioni di centrali elettriche ed a ciclo combinato.

Ancora di particolare rilievo assume l'attività della Società nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie agli Uffici Pubblici, quali esemplificativamente Pubblica Amministrazione centrale e territoriale nonché rapporti con GME, GSE, Terna Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, l'Acquirente Unico, comunicazioni alla PA, ispezioni, controlli e verifiche della PA sull'attività della Società, ASPA, ASL, Vigili del Fuoco, al Fisco, all'Anagrafe Tributaria, ovvero comunicazioni relative all'attivazione di procedure di finanza agevolata, di negoziazione/stipulazione di contratti con soggetti pubblici che, ad esempio, prevedono l'iscrizione a registri informatici della PA.

Stante i risvolti economici e finanziari sicuramente coinvolti nella commissione dei reati in esame, particolare attenzione occorre porre alle attività Amministrative e Finanziarie. Rappresentano profili sensibili tutti i rapporti finanziari, attivi e passivi, con le altre società del gruppo, quelli relativi all'acquisto di beni e di servizi, con riferimento alla fatturazione e alla registrazione di tali acquisti, alla vendita, segnatamente quando i prezzi non sono in linea con quelli di mercato e, più in generale, ad ogni movimentazione finanziaria, in particolare quella non rientrante nella normale gestione o che presenti indici di anomalia. Analogamente devono considerarsi sensibili tutti quei rapporti che riguardino gli uffici tributari.

Per consentire un adeguato monitoraggio preventivo, il Modello prende in considerazione anche specifiche attività potenzialmente strumentali al

compimento di reati di corruzione e concussione; tali attività peraltro potrebbero anche avere, oltre alla suddetta funzione strumentale ai reati, la conseguenza della commissione di altri reati nell'ambito della formazione del bilancio.

Le attività strumentali da considerare sensibili sono pertanto le seguenti:

- Contratti di consulenza, agenzia, rappresentanza;
- Assunzione di personale;
- Gestione omaggi, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni.

Al fine di prevenire i reati di corruzione devono ritenersi attività sensibili:

- rapporti della Società con la Pubblica Amministrazione, enti o istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e altri enti assimilabili, istituzioni politiche e sindacali
- rapporti con GME, GSE, Terna Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Acquirente Unico, comunicazioni alla PA, ispezioni, controlli e verifiche della PA sull'attività della Società
- rapporti contrattuali con la PA o società il cui capitale è partecipato da PA
- flussi finanziari
- operazioni con parti correlate con particolare riferimento a contratti di consulenza e servizi nell'ambito della produzione di energia elettrica, di *tolling*, di produzione combinata nonché di project management e l'attività di conduzione e manutenzione di impianti prestati dalla società ad altre società del gruppo;
- ;
- gestione omaggi, sponsorizzazioni, spese promozionali
- conferimento di consulenze, contratti di agenzia e rappresentanza
- assunzione di personale

A tali attività vengono applicati i protocolli di cui ai paragrafi 4.B – 4.C – 4.D – 4.E – 4.G – 4.H – 4.I – 4.J del Manuale dei Protocolli.

11.4.1 Reati societari

- **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 CODICE CIVILE)**
- **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI E DEI CREDITORI – (ART. 2622 CODICE CIVILE)**

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori rispondono per le false comunicazioni sociali quando, al fine di conseguire un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.

Per la consumazione della contravvenzione prevista dall'art. 2621 è sufficiente che la falsa dichiarazione o l'omissione siano idonei a trarre in inganno soci e creditori.

Perché sia commesso il delitto previsto dall'art. 2622 la falsità o l'omissione cagionano altresì un danno ai soci o ai creditori.

Sono escluse dall'ambito applicativo delle norme in esame:

- le comunicazioni a destinatario individuale

- le comunicazioni interorganiche
- le comunicazioni rivolte ad altre società collegate o del medesimo gruppo
- le comunicazioni ad autorità pubbliche di controllo

Sono fattispecie punibili:

- l'esposizione di fatti materiali falsi, anche quando tali fatti sono oggetto di valutazioni;
- l'omissione di informazioni obbligatorie per legge.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati

I reati di false comunicazioni sociali sono reati propri, nel senso che possono essere commessi direttamente solo dai soggetti espressamente indicati dalla legge.

Pertanto, il reato sussiste se almeno uno degli amministratori ne è consapevole.

In particolare, rilevano i seguenti soggetti:

- amministratori
- direttori generali
- liquidatori

anche quando, pur non rivestendo la qualifica indicata esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (art. 2639 c.c.)

- soggetti che svolgono la funzione di redazione dei documenti contabili, qualora si tratti di società quotate.

La formazione dei documenti, la cui veridicità viene tutelata dalle norme in esame, scaturisce nella maggioranza dei casi da un processo articolato, che vede coinvolti altri soggetti diversi da coloro che poi adottano e sottoscrivono la comunicazione sociale ovvero che sono preposti alla redazione dei documenti contabili. E ciò segnatamente con riferimento al bilancio, il quale si forma mediante un'attività che implica:

- la trasmissione dei dati, da parte delle varie funzioni aziendali, alla funzione amministrativa;
- la rilevazione contabile dei fatti aziendali effettuata dal settore amministrativo, detentore delle tecniche contabili necessarie ai fini della corretta appostazione delle rilevazioni.

Le modalità di manifestazione del reato sono diverse e possono essere così elencate, a titolo meramente indicativo:

- vendita fittizia di beni (falsificazione delle quantità cedute o dei prezzi, sottofatturazioni con ritorno della differenza, emissione di fatture false);
- utilizzo di fittizie prestazioni di servizio o emissione di false fatture per prestazioni di servizio;
- incassi realizzati e non contabilizzati;
- acquisto fittizio di beni o servizi;
- scorretta gestione dei flussi finanziari all'interno del gruppo;
- operazioni volte ad aggirare le norme sulla consistenza del capitale sociale;

- falsità dipendenti da stime richieste dalla legge.

I momenti critici da sottoporre a controllo saranno pertanto:

- comunicazione dei dati
 - elaborazione dei dati e predisposizione dei documenti e delle comunicazioni sociali
 - adozione delle comunicazioni sociali
- **FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624 CODICE CIVILE)**

Commette tale reato il responsabile della revisione che, nelle relazioni o in altre comunicazioni attesta il falso o occulta informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione. L'attestazione del falso si può in concreto manifestare con il dichiarare, diversamente dalla realtà, che la contabilità è stata tenuta in modo regolare, che il bilancio corrisponde alle scritture contabili, che c'è conformità tra le norme dettate per la redazione del bilancio e i criteri seguiti, in generale che esiste conformità legale dell'operato della società soggetta a revisione. È altresì necessario che tali condotte siano poste in essere per conseguire un ingiusto profitto, con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati

Il reato è proprio dei soggetti responsabili della società di revisione, nel senso che le condotte sopra descritte possono essere compiute solo da tali soggetti.

Possono, peraltro, concorrere nel reato anche soggetti appartenenti alla società sottoposta a revisione: in primo luogo gli amministratori, i direttori generali e, in generale, i soggetti apicali nonché soggetti appartenenti al settore amministrativo e finanziario, ovvero soggetti di altri settori che predispongono la documentazione contabile della società.

11.4.2 ATTIVITÀ SENSIBILI al rischio che vengano commessi reati di false comunicazioni sociali

I reati in esame di false comunicazioni sociali sono reati propri dei soggetti dell'alta amministrazione e, pertanto, il reato sussiste se almeno uno degli amministratori ne sia consapevole. Nella realtà dei fatti, peraltro, alla formazione delle suddette comunicazioni partecipa ogni settore aziendale:

- in primo luogo il settore amministrazione, detentore della funzione contabile e delle norme tecniche in materia di redazione del bilancio;
- i responsabili delle aree che forniscono dati e informazioni necessari alla formazione dei documenti;
- i sottoposti a costoro che contribuiscono a formare o inviare dati e informazioni suddetti.

I reati in esame, pertanto, possono essere commessi sia quando il responsabile formale della formazione del bilancio (alta amministrazione, *i.e.* nel caso concreto il Consiglio di Amministrazione) non tiene conto delle indicazioni fornite dalla funzione amministrativa che predispone il bilancio stesso, sia quando utilizza la complicità di tale funzione, o anche quella delle funzioni che forniscono i dati, per rappresentare i fatti in modo difforme dalla realtà.

I momenti critici da sottoporre a controllo saranno pertanto:

- comunicazione dei dati
- elaborazione dei dati e predisposizione dei documenti e delle comunicazioni sociali
- adozione delle comunicazioni sociali

Al fine di prevenire i reati di false comunicazioni sociali devono ritenersi attività sensibili:

- formazione bilancio, altre comunicazioni sociali e controllo flussi finanziari
- operazioni con parti correlate

A tali attività vengono applicati i protocolli di cui ai paragrafi 4.E – 4.G del Manuale dei Protocolli

• **ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 CODICE CIVILE)**

Il reato consiste nell'acquisto o sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, quando queste condotte cagionino una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili. Tale fattispecie è posta a protezione dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale quale strumento di garanzia dei creditori. A questo fine la normativa civilistica prevede, per le società a responsabilità limitata, che in nessun caso la società possa acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti interessati. Causa estintiva: la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

• **OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 CODICE CIVILE)**

Commettono il reato in esame gli amministratori che, violando le disposizioni di legge in merito e cagionando un danno ai creditori, compiono delle operazioni societarie quali:

- riduzioni del capitale sociale
- fusioni con altre società
- scissioni.

È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti. Causa estintiva: il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

• **FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPIMTALE (ART. 2632 CODICE CIVILE)**

Si verte in tale ipotesi di reato quando gli amministratori o i soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante le seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, dei crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti.

• **IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 CODICE CIVILE)**

Tale reato consiste nell'attività, da parte degli amministratori, volta ad impedire il controllo o la revisione da parte dei soci, degli altri organi sociali a ciò predisposti ovvero delle società di revisione, quando comporta un danno ai soci. La condotta può consistere nell'occultamento di documenti o in altri artifici, deve cioè essere caratterizzata dalla frode.

Il reato può essere commesso dagli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti che possono coadiuvare l'operato volto a impedire il controllo.

• **ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 CODICE CIVILE)**

Commette il reato in esame chiunque, utilizzando atti simulati o fraudolenti, concorra alla formazione di maggioranze in assemblea che altrimenti non si sarebbero raggiunte. Le condotte punibili possono essere:

- utilizzo di azioni o quote non collocate
- l'esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome
- ammissione al voto di soggetti non aventi diritto
- non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire
- falsificazione del numero degli intervenuti

Perché di tale reato possa rispondere la società deve essere stato commesso da amministratori, direttori generali o altri soggetti in posizione apicale.

• **OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 CODICE CIVILE)**

Con tale reato il legislatore ha inteso tutelare le funzioni di garanzia e di controllo attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

Le fattispecie previste dalla norma sono due.

1. False comunicazioni all'autorità di vigilanza.

Viene integrata tale fattispecie quando amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori espongono, nelle comunicazioni all'autorità di vigilanza, fatti non rispondenti al vero ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

2. Ostacolo alle funzioni dell'autorità di vigilanza.

Tale fattispecie attiene a qualunque comportamento tenuto dagli stessi soggetti di cui sopra intenzionalmente volto ad ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza cui si è sottoposti. La condotta può consistere nella omissione di comunicazioni dovute, ma anche manifestarsi con altri modalità.

Il reato può essere commesso da amministratori, direttori generali e liquidatori.

Possono concorrere nella commissione del reato stesso altri soggetti incaricati di predisporre le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza ovvero soggetti che hanno contatto diretto con le stesse, sempre che la condotta sia posta in essere in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i liquidatori.

• INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 CODICE CIVILE)

Tale reato si configura quando i liquidatori ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme per soddisfarli, cagionando un danno ai creditori. Soggetti attivi possono essere i liquidatori, eventualmente in concorso con i soci. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Al fine di prevenire i reati societari indicati devono ritenersi attività sensibili:

- operazioni straordinarie e interventi sul capitale sociale
- formazione bilancio, altre comunicazioni sociali e controllo flussi finanziari
- operazioni con parti correlate

A tali attività vengono applicati i protocolli di cui ai paragrafi 4.F – 4.E – 4.G del Manuale dei Protocolli

• AGGIOTAGGIO (ART. 2637 CODICE CIVILE)

Il reato in esame consiste nella diffusione di notizie false o nel compimento di operazioni simulate o altri artifici idonei a

provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (e/o per i quali non è stata presentata una richiesta di quotazione/negoziazione su un mercato regolamentato), ovvero che siano in grado di incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati

Diversi sono i comportamenti incriminati dalla norma in questione:

- la divulgazione ad un numero indeterminato di persone di informazioni su avvenimenti o circostanze di fatto o situazioni concernenti l'attività economica della società non rispondenti al vero (non rilevano né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo);
- il compimento di operazioni simulate, ossia che le parti non hanno inteso realizzare ovvero che presentano un'apparenza difforme da quella effettivamente voluta
- il compimento di artifici dotati di capacità fraudolenta o di connotazione ingannatoria.

Tali condotte devono essere idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati. Per l'esistenza del reato è sufficiente l'aver instaurato una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, in prevalenza soggetti che intrattengono rapporti con i mezzi di comunicazione ovvero soggetti che possono porre in essere le operazioni simulate tali da alterare i prezzi.

11.5.1 Altri Reati

- **RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)**

Si configura il reato di ricettazione quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, viene compiuta una delle seguenti condotte:

- acquistare a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, anche a titolo originario,
- ricevere, con ogni modalità e anche temporaneamente (ad esempio come garanzia)
- occultare

denaro o qualunque altro bene, anche immobile, proveniente da delitto.

Commette il reato altresì chi fa da intermediario nell'acquisto o ricezione di cui sopra, anche se poi questa non si realizza.

La provenienza delittuosa deve essere conosciuta da chi riceve il bene. Si ritiene che, in alcuni casi, le caratteristiche dei beni acquistati, il prezzo particolarmente inferiore al valore di mercato, ovvero le caratteristiche di tempo o luogo in cui si trova o le modalità e le circostanze possano essere tali per cui la provenienza illecita deve considerarsi evidente.

- **RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)**

Si configura il reato di riciclaggio nel caso di sostituzione o trasferimento ovvero compimento di altre operazioni in relazione a denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto doloso, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato presupposto da cui il denaro o il bene proviene non può essere un delitto colposo. Tale provenienza illecita deve essere conosciuta da chi compie l'operazione.

Si tratta di riciclaggio transnazionale quando l'attività descritta sia compiuta, anche solo in parte o con riferimento agli effetti, in più di uno Stato ovvero sia coinvolta un'organizzazione criminale che opera in più di uno Stato.

- **REIMPIEGO (ART. 648-TER C.P.)**

Commette il reato in esame chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da qualsiasi delitto, anche colposo.

Il reimpiego è considerato transnazionale quando tale attività sia compiuta, anche solo in parte o con riferimento agli effetti, in più di uno Stato ovvero sia coinvolta un'organizzazione criminale che opera in più di uno Stato.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Il reato di ricettazione riguarda principalmente il settore acquisti, ma trattandosi di fattispecie la cui condotta può manifestarsi anche in termini mediati ovvero con un'ampia gamma di possibilità, segnatamente con riferimento alla ricezione o occultamento dei beni, potranno venire in considerazione anche altre attività.

I reati di riciclaggio e reimpiego riguardano direttamente il settore finanziario della società, ma trasversalmente possono essere commessi attraverso l'utilizzo strumentale di ogni attività, sempre attraverso i mezzi di pagamento e di utilizzazione delle risorse finanziarie.

Al fine di prevenire i reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego devono ritenersi attività sensibili:

- formazione bilancio, altre comunicazioni sociali e controllo flussi finanziari
- operazioni con parti correlate
- gestione omaggi, sponsorizzazioni, spese promozionali
- conferimento di consulenze, contratti di agenzia e rappresentanza
- rapporti con i fornitori

A tali attività vengono applicati i protocolli di cui ai paragrafi 4.E – 4.G – 4.H – 4.I del Manuale dei Protocolli.

• **IMMIGRAZIONE CLANDESTINA TRANSNAZIONALE (ART. 12 DLGS N. 286/1998)**

Si configura il reato in esame quando, al fine di trarre un profitto anche indiretto, si compiono atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato ovvero di un altro Stato del quale la persona non è cittadina e non ha un titolo di residenza permanente.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Si tratta di reato relativo al settore delle assunzioni relativamente al quale si pone in linea teorica la problematica del controllo della presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Al fine di prevenire il reato di immigrazione clandestina transnazionale devono ritenersi attività sensibili:

- assunzione di personale
- operazioni con parti correlate

A tali attività vengono applicati i protocolli di cui ai paragrafi 4.J – 4.I del Manuale dei Protocolli

• **OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ARTT. 589 COMMA 2 E 590, COMMA 3, C.P.)**

Si configurano i reati in esame quando la morte o la lesione grave o gravissima siano stati causati, colposamente, dalla violazione della normativa volta a prevenire gli infortuni sul lavoro.

Non è sufficiente che venga rilevata un'omissione in tal senso, ma deve essere accertato che tale infrazione ha direttamente causato l'evento, che non si sarebbe verificato qualora la cautela richiesta dalla legge fosse stata posta in essere.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Si tratta di reato colposo nel quale l'elemento soggettivo della colpa è dato dalla inosservanza delle norme precauzionali specificamente individuate e previste dal legislatore nella specifica normativa di riferimento. Il grado di diligenza richiesto è quello della prevenzione della situazione pericolosa prevedibile.

Soggetto attivo del reato è l'alta amministrazione nella sua qualità di datore di lavoro ovvero il soggetto delegato ai sensi di legge.

Al fine di prevenire i reati di omicidio e lesioni colpose indicati devono ritenersi attività sensibili:

- Applicazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

A tali attività vengono applicati i protocolli di cui ai paragrafi 4.K del Manuale dei Protocolli

- **FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (ART. 491-BIS C.P.)**;

Le disposizioni sanzionatorie concernenti gli atti pubblici e le scritture private sono applicabili anche alle condotte di falsificazione di documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria.

Si definisce documento informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (Art. 1, lett. p), Codice dell'amministrazione digitale).

Le condotte rilevanti sono le seguenti:

Falsità commesse dal pubblico ufficiale, il quale, nell'esercizio della sua pubblica funzione, compie le seguenti condotte:

- falsità materiale in atti pubblici: formazione di un atto pubblico falso o alterazione un atto pubblico vero;
- falsità ideologica in atti pubblici – attestazione falsa di fatti di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità

- falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative: contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative, anche attraverso la falsa rappresentazione delle condizioni richieste per la loro validità

- falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative: attestazione falsa in certificati o autorizzazioni amministrative di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità

- falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici: simulazione di una copia avente valore legale di un atto pubblico (supposto esistente) ovvero rilascio di una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale

Falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità: attestazione falsa, nell'esercizio di una professione forense o sanitaria, di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Falsità commesse dal privato

- falsità materiali: il privato o il pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni rispondono delle falsità materiali in atto pubblico, in certificati o autorizzazioni amministrative, in copie autentiche o attestati, anche se le pene sono diminuite rispetto alle corrispondenti condotte poste in essere dai pubblici ufficiali nell'esercizio della loro funzione;

- falsità ideologica: falsa attestazione al pubblico ufficiale in un atto pubblico di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Falsità in registri e notificazioni: falsa compilazione di registri obbligatori soggetti all'ispezione dell'Autorità di PS e/o falsa notificazione alla stessa autorità.

Falsità in scrittura privata: formazione e uso di una scrittura privata falsa, in tutto o in parte, o alterazione di una scrittura privata vera, al fine di procurarsi un vantaggio o recare ad altri un danno.

Falsità in foglio firmato in bianco: compilazione e riempimento di un foglio firmato in bianco con un atto, produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui il soggetto era obbligato o autorizzato.

Uso di atto falso anche senza avere partecipato alla falsificazione dell'atto stesso

Soppressione, distruzione e occultamento di un atto pubblico o di una scrittura privata veri.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Sono oggetto della stessa tutela prevista per i documenti cartacei anche i documenti informatici, nei limiti della efficacia probatoria degli stessi.

Facendo riferimento a quanto previsto agli artt. 20 e ss del codice dell'amministrazione digitale può delinearsi la caratteristica del documento informatico in base al rispetto delle regole tecniche che garantiscono l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento.

Avranno rilievo, pertanto, le attività di formazione e la partecipazione alla formazione da parte di soggetti terzi di documenti informatici, che contengono la rappresentazione informatica di atti o fatti aventi rilevanza giuridica, laddove gli stessi abbiano un'efficacia probatoria e un utilizzo in tal senso.

La falsità può essere compiuta sul documento informatico stesso (falsità materiale) ovvero attraverso una falsità di comunicazione o di contenuto (falsità ideologica).

Avranno pertanto rilievo le comunicazioni verso soggetti pubblici o di rilevanza pubblica effettuate attraverso strumenti informatici aventi caratteristiche di identificabilità e integrità del documento.

Ugualmente avranno rilevanza comunicazioni telematiche relative a dati o informazioni inerenti o connesse con certificati o autorizzazioni amministrative.

Al fine di prevenire i reati di falsità in documento pubblico o privato devono essere ritenute attività sensibili:

- rapporti della società con la PA, enti o istituzioni pubbliche

- comunicazioni con GME, GSE, TERNA, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Acquirente Unico, comunicazioni alla PA in adempimento a normative di legge, attraverso strumenti telematici
- gestione dei sistemi e documenti informatici
- operazioni con parti correlate

- **ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.):**

Il reato in esame tutela la riservatezza informatica, quale indisturbata fruizione del sistema informatico e telematico e punisce l'abusiva intrusione in un sistema informatico o telematico ovvero la permanenza del collegamento con un tale sistema contro la volontà espressa o tacita dell'avente diritto, con eventuale acquisizione di dati registrati.

La presenza di misure di sicurezza del sistema rileva quale manifestazione della volontà di non tollerare ingressi non consentiti.

La condotta descritta è aggravata se commessa da un pubblico ufficiale, da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato ovvero da chi è operatore del sistema e abusa di tale sua qualità. È aggravata altresì dall'uso di violenza su persone o cose nonché se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o dei dati in esso contenuti o l'interruzione del suo funzionamento

- **DETEZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.):**

La norma in esame completa la tutela della riservatezza informatica delineata nel reato descritto al punto precedente e punisce, in quanto atte a mettere in pericolo il bene giuridico suddetto le seguenti condotte:

- procurarsi i mezzi di accesso
- riprodurre, realizzare una copia abusiva di un codice di accesso
- diffondere, comunicare o consegnare a terzi mezzi idonei all'accesso

di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

- **DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUES C.P.):**

Il reato in esame si configura come tutela preventiva dei sistemi informatici poiché sono contemplate come punibili condotte prodromiche finalizzate al danneggiamento illecito di un sistema informatico o telematico o dei dati o programmi in esso contenuti ovvero all'interruzione o all'alterazione del suo funzionamento:

- procurarsi
- produrre o riprodurre
- importare

- diffondere, comunicare,
- consegnare, mettere a disposizione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici

- **INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.):**

La norma in esame prevede e sanziona tre tipi di condotta:

- intercettazione fraudolenta del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche in corso di svolgimento tra operatori abilitati del sistema
- interruzione o impedimento, quali attività tecniche volte a sospendere o a precludere una comunicazione informatica o telematica
- la rivelazione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche ad un numero indeterminato di destinatari

- **INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPTURE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUES C.P.):**

La norma offre uno strumento di tutela anticipata rispetto ai beni protetti nel precedente articolo, sanzionando l'installazione di apparecchiature volte a compiere le condotte ivi descritte (intercettare, interrompere o rivelare comunicazione informatiche o telematiche), a prescindere dall'effettivo funzionamento delle stesse.

- **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.):**

Con tale reato si è inteso tutelare l'integrità di programmi informatici, intendendosi serie di istruzioni, progettate al fine di ottenere una serie di prestazioni dall'elaboratore dati, quali rappresentazioni non interpretate di un fatto, codificate per poter essere utilizzate da un elaboratore informazioni.

Le condotte punibili sono:

- distruzione
- deterioramento
- cancellazione
- alterazione
- soppressione

di informazioni, dati o programmi appartenenti ad altri.

- **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.):**

Quando si tratta di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, sono punite ai sensi di tale norma anche le condotte meramente dirette a distruggere, deteriorare, alterare etc, ponendo in pericolo l'integrità di tali beni.

Qualora dalla condotta prodromica derivi effettivamente la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi, viene integrata un'autonoma ipotesi di reato sanzionata in modo più severo.

- **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)**;

Con tale norma vengono punite le condotte di danneggiamento che abbiano a oggetto non singoli documenti, bensì il funzionamento di un sistema informatico.

Si intende per sistema informatico qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati.

Le condotte punibili sono quelle indicate negli articoli precedenti nonché l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi attraverso cui viene distrutto, danneggiato o reso in tutto o in parte inservibile un sistema informatico o ne ostacola gravemente il funzionamento.

- **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUIES C.P.)**;

Tale norma prevede la fattispecie di cui all'articolo precedente avente per oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- **FRODE INFORMATICA DEL CERTIFICATORE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.)**.

Tale fattispecie riguarda la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Viene punita la violazione degli obblighi di controllo e garanzia previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Al fine di prevenire i reati di cui sopra devono ritenersi attività sensibili:

- Gestione degli strumenti informatici;
- Comunicazione con pubbliche funzioni attraverso strumenti telematici

A tali attività vengono applicati i protocolli di cui al paragrafo 4. del Manuale dei Protocolli